

## Reati doganali

### Dazi comunitari *anti-dumping* e reati doganali. Una possibile questione di pregiudizialità comunitaria.

Federico Romoli

Il procedimento penale di cui si tratta<sup>1</sup> vede attualmente imputate due società ed i loro vertici per una serie di presunti reati doganali posti in essere in riferimento alla fabbricazione ed importazione in Italia di lampadine<sup>2</sup> dalla Repubblica Popolare Cinese.

In sostanza, secondo la prospettazione accusatoria, gli imputati sarebbero riusciti ad ottenere falsi “certificati d’origine”<sup>3</sup> attestanti la produzione della suddetta merce come avvenuta nelle Filippine ed in Malesia quando nella realtà sarebbe stata realizzata in Cina, con ciò sottraendo le lampadine in questione al pagamento dei diritti di confine dovuti nella misura del 66,1% del loro valore quale misura *anti-dumping*, imposta dal Regolamento comunitario n. 1470/2001 del Consiglio del 16 luglio 2001<sup>4</sup>, nonché del 2,7% quale dazio ordinario, oltre agli effetti sull’IVA.

I reati contestati sono quelli previsti dagli artt. 292, 295, co. 2, lett. c) del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (c.d. “Testo unico doganale”), in relazione all’art. 1 del citato Regolamento (CE) n. 1470/2001 (confermativo del Regolamento provvisorio CE n. 255/2001), e 1, 67, 70, co. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

La vicenda è complessa e presenta numerosi profili di interesse, coinvolgenti – tra i vari – la responsabilità dei due enti (quali “controllante” e “controllata”) e la contestazione dell’aggravante della “transnazionalità” di cui agli artt. 3 e 4 L. 16 marzo 2006, n. 146. In questa sede vogliamo però evidenziare un aspetto, di carattere “preliminare”, che riguarda la validità stessa del Regolamento (CE) n. 1470/2001 impositivo di quei dazi *anti-dumping* che gli imputati –

---

<sup>1</sup> Il decreto che dispone il giudizio è consultabile (con i debiti *omissis*) in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it).

<sup>2</sup> Nello specifico trattasi di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali CFL-i.

<sup>3</sup> C.d. certificati FORM-A.

<sup>4</sup> «Che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese» (Gazz. Uff. Com. Eu., 19 luglio 2001, L 195/2001, 8). I dazi *anti-dumping* imposti con il Regolamento (CE) n. 1470/2001 sono rimasti in vigore fino al 2008, ma le contestazioni nel procedimento penale in commento coprono comunque un arco temporale che corre da luglio 2001 a giugno 2007.

sostiene la parte di accusa – avrebbero fraudolentemente eluso, incorrendo nell'illecito penale punito dal combinato disposto di cui agli artt. 292 e 295, co. 2, lett. c) del T.U. unico doganale.

Il rilievo della questione appare fondamentale, proprio in ragione del ruolo di imprescindibile presupposto normativo ricoperto dal summenzionato atto comunitario nell'ambito del procedimento penale *de quo*: posto infatti che nell'art. 292 (rubricato «*Altri casi di contrabbando*») del d.P.R. n. 43/1973 viene individuata una tutela penale anche per dazi doganali introdotti con atti normativi dell'Unione europea, un'eventuale illegittimità della fonte sovranazionale sarebbe teoricamente destinata a riverberarsi anche sul piano interno, “neutralizzando” di fatto la funzione sanzionatoria della fattispecie domestica. Al riguardo, giusti i rapporti tra il nostro ordinamento e quello euro-comunitario, la soluzione di una tale questione dovrebbe – come noto – essere necessariamente demandata alla Corte di giustizia di Lussemburgo (CGUE) tramite rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Soffermiamoci dunque ad esaminare una simile ipotesi, dapprima evidenziando i vizi che potrebbero far ritenere invalido il succitato regolamento (tutti essenzialmente riconducibili al mancato rispetto delle procedure prescritte dalla disciplina comunitaria – nella specie, come vedremo, il Regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio del 22 dicembre 1995 – per l'adozione di misure *anti-dumping*), e poi ovviamente analizzando anche la rilevanza della questione in parola (e di una sua soluzione in sede comunitaria) ai fini del processo penale in argomento.

La materia in cui è intervenuto il Regolamento (CE) n. 1470/2001 riguarda un ambito normativo extra-penale di particolare complessità tecnica. Pertanto, in questa sede – di analisi prevalentemente “penalistica” – ci limiteremo a riportare in estrema sintesi quelli che potrebbero essere i principali profili di criticità<sup>5</sup> dell'atto in questione che ne rivelerebbero – in ipotesi – un'invalidità censurabile dalla CGUE<sup>6</sup> rilevante nel processo penale interno.

---

<sup>5</sup> Le argomentazioni qui illustrate come a supporto di una prospettazione di invalidità del Regolamento (CE) n. 1470/2001 sono riprese da due approfonditi pareri resi da autorevole esperto in commercio internazionale e misure *anti-dumping* in altra causa tributaria-doganale in Inghilterra per fatti analoghi a quelli di cui al presente procedimento.

<sup>6</sup> In considerazione della già denunciata particolare complessità del tema, questa esposizione non può che attestarsi su di un canone di ragionevole fondatezza della questione, in termini che rappresenterebbero comunque condizione sufficiente per un eventuale rinvio ai giudici europei ai sensi dell'art. 267 TFUE. L'analisi di dettaglio della normativa comunitaria in esame, invece, competerà successivamente – se del caso – alla CGUE, quale organo specializzato ed unico giudice deputato a verificare e stabilire la validità degli atti europei.

Necessario parametro normativo di riferimento per la valutazione della validità del Regolamento (CE) n. 1470/2001 sarebbe il Regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio del 22 dicembre 1995<sup>7</sup>, in cui sono state stabilite – appunto – condizioni e procedura per l'adozione di dazi *anti-dumping* da parte della Comunità europea (ora, naturalmente, Unione europea).

In breve (per quanto ciò sia possibile), il Regolamento (CE) n. 384/1996 prevede innanzitutto (art. 1) la possibilità di istituire dazi *anti-dumping* in presenza dei seguenti presupposti: il *dumping* di un particolare prodotto (che si ha quando, in buona sostanza, il prodotto medesimo viene venduto in un mercato estero a prezzo inferiore a quello di vendita o produzione nel mercato di origine); un pregiudizio per l'Unione europea; un nesso causale diretto tra il prodotto soggetto a *dumping* ed il pregiudizio subito dall'Unione. Oltre a ciò, le misure *anti-dumping* si legittimano solo ove un simile intervento risulti necessario per la salvaguardia degli interessi dell'Unione (v. artt. 7, par. 1, 9, par. 4, 21). Il Regolamento (CE) n. 384/1996, infine, impone anche il rispetto di specifici “diritti procedurali” per le varie parti interessate (tra i vari, v. art. 6, par. 5, sul diritto di audizione; art. 6, par. 7, sul diritto di accesso agli atti del procedimento; art. 20, sul diritto di essere informati circa i risultati del procedimento stesso).

Proprio alla luce della disciplina generale di cui al Regolamento (CE) n. 384/1996, la procedura che ha condotto all'emanazione del Regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio del 16 luglio 2001 (e dunque all'imposizione dei dazi *anti-dumping* definitivi sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali CFL-i di origine cinese, oggetto del processo qui in esame), risulterebbe viziata sotto svariati profili: nel calcolo relativo all'esistenza ed al margine di *dumping*; nel calcolo dell'accertamento del pregiudizio alle imprese comunitarie; nella definizione di industria comunitaria; nella conclusione secondo cui i prodotti cinesi avrebbero determinato un pregiudizio per l'industria comunitaria; nel calcolo del livello di omessa collaborazione delle imprese cinesi nell'inchiesta; nel calcolo del margine di *dumping* per le imprese cinesi che non hanno collaborato nell'inchiesta; nel calcolo dei margini di *dumping* e di pregiudizio; in merito all'interesse comunitario all'intervento<sup>8</sup>. Ebbene, tali vizi nella procedura relativa all'adozione delle mi-

<sup>7</sup> «Relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea» (Gazz. Uff. Com. Eu., 6 marzo 1996, L. 56/1996, 1).

<sup>8</sup> Di seguito, un panorama di maggior dettaglio. Quali (1) errori-vizi nel calcolo relativo all'esistenza ed al margine di *dumping*: (a) errore nella determinazione del valore normale delle lampade CFL-i vendute sul mercato domestico del paese terzo di riferimento (Messico) e mancanza di adattamento del suddetto valore in considerazione delle differenze rispetto ai prodotti di origine cinese, (b) mancanza di adattamento del valore normale delle lampade CFL-i in merito alle loro caratteristiche fisiche (wattaggio,

sure *anti-dumping* di cui al Regolamento (CE) n. 1470/2001 costituirebbero «violazione delle forme sostanziali» - nel caso di specie imposte dal summenzionato Regolamento (CE) n. 384/1996 del 22 dicembre 1996 - rilevante ai sensi dell'art. 263, par. 2, TFUE quale causa d'illegittimità dell'atto medesimo. La specifica tecnicità della materia in discussione è evidente, ma non dovrebbe intimorire il giudice che fosse eventualmente chiamato a valutare la fondatezza della questione di pregiudizialità comunitaria: la disciplina sulla competenza pregiudiziale della CGUE<sup>9</sup> prescrive che il giudice nazionale sia ob-

---

durata, copertura: c.d. parametri "WLC"), (c) mancanza di adattamento del predetto valore normale che avrebbe permesso di confrontare prodotti simili, (d) mancanza dell'adattamento di 19,03%, o altra adeguata correzione, al suddetto valore normale sulla base delle differenze di voltaggio, (e) utilizzo del sistema di calcolo (vietato) denominato "zeroing"; quali (2) errori-vizi nel calcolo dell'accertamento del pregiudizio alle imprese comunitarie: (a) mancanza di adeguamento tra le lampade CFL-i prodotte in Cina e le altre prese in considerazione in altri paesi, (b) confronto operato su prodotti diversi, e non simili come invece richiesto dalla disciplina di riferimento; quali (3) errori-vizi nella definizione di industria comunitaria: (a) è stata considerata come parte dell'industria comunitaria un'impresa che ha importato dalla Cina oltre il 50% delle sue vendite: la società in oggetto avrebbe dovuta essere esclusa dalla definizione di industria comunitaria, (b) l'industria comunitaria di riferimento per l'inchiesta è stata dunque identificata in modo errato; quali (4) errori-vizi nella conclusione secondo cui i prodotti cinesi avrebbero determinato un pregiudizio per l'industria comunitaria: (a) mancanza di appropriata valutazione su *an* e *quantum* di concorrenza tra prodotti cinesi ed europei, (b) le conclusioni sul «grave pregiudizio» di cui al paragrafo (35) del Regolamento in analisi risultano errate in quanto non si è tenuto conto della circostanza per cui detto «grave pregiudizio» è stato in realtà determinato anche dalle importazioni effettuate da imprese comunitarie da Polonia e Ungheria (e su tale specifico punto si sono registrati: errori nel calcolo di tali importazioni da Polonia e Ungheria; mancanza di analisi approfondita sul possibile pregiudizio derivante da tali importazioni; errata attribuzione alle importazioni dalla Cina del pregiudizio determinato dalle importazioni da Polonia e Ungheria; mancanza di valorizzazione delle differenze tra i prodotti cinesi e quelli importati dai predetti paesi europei); quali (5) errori-vizi in merito al calcolo del livello di omessa collaborazione delle imprese cinesi nell'inchiesta: il livello di omessa collaborazione degli importatori cinesi è stato valutato sulla base di cifre errate: il reale livello di omessa collaborazione è stato notevolmente inferiore a quanto ritenuto; quali (6) errori-vizi in merito al calcolo del margine di *dumping* per le imprese cinesi che non hanno collaborato nell'inchiesta: non vi è alcuna sicura base statistica per il margine di *dumping* del 66,3% parametrato alle imprese cinesi che non hanno collaborato, e comunque il Regolamento in esame non l'ha identificata; quali (7) errori-vizi sul calcolo dei margini di *dumping* e di pregiudizio: (a) sono state utilizzate differenti metodologie per effettuare i calcoli relativi al valore del *dumping* e del pregiudizio, ed i calcoli in questione avrebbero dovuto essere posti a confronto al fine dell'applicazione del principio di cui all'art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 384/1996; tale raffronto, invece non è stato operato, (b) le vendite ad Hong Kong e Cina sono state erroneamente incluse nella lista delle vendite all'Unione; quali (8) errori-vizi in merito all'interesse comunitario all'intervento: (a) la valutazione dell'interesse comunitario si è basata su un'analisi errata dei dati raccolti, (b) in realtà non vi era alcun interesse della Comunità all'adozione delle misure *anti-dumping* in questione.

<sup>9</sup> Oltretutto non è nemmeno richiesto alla parte del processo nazionale di sollevare la questione tramite forme specifiche o in termini particolarmente dettagliati, dal momento che il rinvio pregiudiziale alla CGUE compete esclusivamente al giudice nazionale e non rappresenta un effettivo rimedio giuridico esperibile dalle parti (cfr. Corte Giust. Eu., 6 ottobre 1982, Cilfit, causa C-183/81). Per il resto vale naturalmente anche il principio generale *iura novit curia*.

bligato al rinvio alla CGUE appena nutra «dubbi»<sup>10</sup> sulla validità dell'atto europeo<sup>11</sup>, non richiedendosi a tal fine che lo stesso giudice sia compiutamente persuaso di una simile illegittimità. Infatti, seppure la valutazione della fondatezza della questione spetta naturalmente all'organo giudiziario interno competente sulla causa in cui rileva la normativa comunitaria del caso<sup>12</sup>, la CGUE ha comunque avuto modo di indicare al riguardo una «soglia», che risulta relativamente bassa (comprensibilmente, giusta la funzione della Corte di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione nei vari Stati membri<sup>13</sup>): come accennato, le citate Raccomandazioni curate dalla Corte stabiliscono (par. 16) che «[i]l giudice nazionale deve [...] rivolgere una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte allorché nutre dubbi sulla validità di un [...] atto [di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, n.d.r.]»; sono invece richieste «gravi perplessità» (par. 17) in ordine alla validità dell'atto comunitario solo affinché il giudice interno sia legittimato a «sospendere temporaneamente» l'applicazione dello stesso (imponendosi poi ovviamente il rinvio pregiudiziale alla CGUE)<sup>14</sup>.

Parrebbe dunque che il *minimum* ragionevolmente richiesto per valutare il

<sup>10</sup> Cfr. il par. 16 delle Raccomandazioni all'attenzione dei giudizi nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (2012/C 338/01, su *Gazz. Uff. Un. Eu.*, 6 novembre 2012, C 338/2012, 1) redatta dalla stessa CGUE.

<sup>11</sup> Come noto, la Corte comunitaria ha chiarito che in caso di questione di validità l'obbligo di rinvio incombe anche ai giudici non di ultima istanza (cfr. Corte Giust. Eu., 22 ottobre 1987, Foto-Frost, causa C-314/85). Peraltro, alla luce della recente sentenza della Corte di Strasburgo (Sez. II) del 20 settembre 2011 resa sul ricorso Ullens de Schooten e Rezabek/Belgio, potrebbe addirittura sostenersi l'iniquisità dell'intero processo ai sensi dell'art. 6, par. 1, C.e.du. qualora, in ipotesi di obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE, l'omessa attivazione della relativa procedura non risulti giustificata (con provvedimento adeguatamente motivato) nei termini di quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria nella già citata sentenza Cilfit.

<sup>12</sup> Cfr. il par. 15 delle summenzionate Raccomandazioni, ove si ricorda infatti che «i giudici degli Stati membri hanno la possibilità di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi», anche se naturalmente «spetta (...) unicamente alla Corte dichiarare invalido l'atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione».

<sup>13</sup> Principio ribadito anche nella già ricordata sentenza Foto-Frost; cfr. inoltre Corte Giust. Eu., 16 dicembre 1981, causa C-244/80, Foglia/Novello; e ancora le Raccomandazioni, par. 1.

<sup>14</sup> Cfr. anche Corte Giust. Eu., (ord.) 8 ottobre 2002, Viacom, causa C-190/02, ove la Corte usa significativamente, in riferimento al giudice chiamato a decidere sulla fondatezza della questione (in quel caso di carattere interpretativo), il termine dubitativo «interrogarsi», aggiungendo poi come sia sufficiente che lo stesso giudice fornisca solo «un minimo di spiegazioni» a corredo del rinvio. Peraltro, i giudici europei hanno anche specificato che, in caso di quesito formulato in modo errato da parte dell'organo interno, essi stessi possano procedere a riformularlo (cfr. Corte Giust. Eu., 18 maggio 1977, Van den Hazel, causa C-111/76), non essendo vincolati alla questione indicata dal giudice nazionale. Non solo: l'art. 101 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia (del 25 settembre 2012, su *Gazz. Uff. Un. Eu.*, 29 settembre 2012, L 265/2012) prevede che i giudici comunitari possano richiedere informazioni supplementari ai colleghi nazionali in caso di domande non chiare o di lacune nella documentazione della causa inviata a Lussemburgo.

*fumus* della questione sia quello, in ultima analisi, della sua “non manifesta infondatezza”<sup>15</sup>. E nel caso di specie tale soglia potrebbe ritenersi integrata.

Altro profilo di essenziale importanza ai fini di un ipotetico rinvio *ex art.* 267 TFUE alla Corte di giustizia è quello della rilevanza della questione di validità del Regolamento (CE) n. 1470/2001 nel procedimento penale interno, che nel caso concreto apparirebbe invero pacifica: nell'ipotesi accusatoria, tutta l'asserita attività illecita contestata agli imputati sarebbe stata finalizzata sostanzialmente all'evasione del dazio *anti-dumping* imposto con l'atto comunitario in questione, e tale evasione di dazi doganali “europei” avrebbe dunque configurato, sotto un profilo penale, la fattispecie criminosa residuale di cui all'art. 292 d.P.R. n. 43/1973 (norma di natura meramente sanzionatoria, la cui parte precettiva – in buona sostanza, il corretto e tempestivo «*pagamento dei diritti di confine dovuti*» – deve essere ricavata *aliunde* da ogni altra fonte normativa che prescriva, appunto, il pagamento di dazi doganali, e la cui evasione non rilevi ovviamente ai sensi degli articoli precedenti nel Titolo VII dello stesso d.P.R. n. 43/1973)<sup>16</sup>. Come noto, infatti, a seguito della creazione della c.d. “Unione doganale” nell'ambito di quella che è oggi l'Unione europea, ed in virtù dell'obbligo di tutela degli interessi finanziari comunitari per “assimilazione sanzionatoria” imposto già dall'art. 5 del Trattato istitutivo della CEE (poi art. 280 TCE, e adesso art. 325 TFUE)<sup>17</sup>, la tutela penale offerta dalla norma di cui all'art. 292 d.P.R. n. 43/1973 si è “estesa” ai «*diritti di confine*» comunitari (in questo caso proprio i dazi *anti-dumping* di cui al Regolamento comunitario n. 1470/2001)<sup>18</sup>.

È appunto dall'asserita configurabilità nel procedimento nazionale della fattispecie prevista dall'art. 292 d.P.R. n. 43/1973 in riferimento alla supposta evasione del dazio *anti-dumping* imposto dal Regolamento (CE) n. 1470/2001 che discenderebbe necessariamente la rilevanza della questione di validità dello stesso atto comunitario: dal momento che la norma di cui all'art. 292

<sup>15</sup> All'opposto, infatti, come chiarito dalla stessa Corte nella sentenza Foto-Frost poc'anzi ricordata, l'eventuale decisione del giudice nazionale di disattendere i motivi di invalidità dell'atto comunitario dedotti dalle parti deve basarsi su di una valutazione della normativa europea in esame così approfondita da permettere di concludere che l'atto medesimo «è pienamente valido».

<sup>16</sup> L'ipotesi delittuosa in parola nel caso di specie è stata poi ritenuta “aggravata” ai sensi dell'art. 295, co. 2, lett. c), dello stesso decreto.

<sup>17</sup> Sul punto cfr. Corte Giust. Eu., 21 settembre 1989, Commissione/Grecia, causa C-68/88, ove la Corte ha consacrato tale tecnica sanzionatoria quale principio di generale applicazione. In materia di “frodi comunitarie”, l'obbligo è poi stato ribadito dalla Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (c.d. Convenzione PIF).

<sup>18</sup> Sotto un profilo interno si tratterebbe essenzialmente di un fenomeno di integrazione della fattispecie penale (l'art. 292 d.P.R. n. 43/1973) ad opera di una fonte normativa extra-penale di origine comunitaria (il Regolamento comunitario n. 1470/2001).

d.P.R. n. 43/1973 commisura la sanzione all'ammontare dei diritti di confine che si assumono evasi («*multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi*»), ne consegue che una pronuncia pregiudiziale della CGUE che dichiarasse *ex tunc*<sup>19</sup> l'invalidità del Regolamento (CE) n. 1470/2001 nel suo complesso determinerebbe nel processo interno *a quo* la disapplicazione dell'atto europeo, che si tradurrebbe – in conclusione – in una sorta di abrogazione della fattispecie “virtuale”<sup>20</sup> disegnata dal combinato disposto di cui all'art. 292 d.P.R. n. 43/1973 ed al Regolamento (CE) n. 1470/2001<sup>21</sup>. Quale effetto ultimo (di non poco momento, sotto un profilo pratico-sanzionatorio) in caso di eventuale conferma in giudizio della prospettazione accusatoria (inteso, per come ridotta all'evasione del solo dazio ordinario del 2,7%), quindi, si imporrebbe, in sede di commisurazione della pena irroganda, almeno una quantificazione della multa in termini drasticamente inferiori rispetto a quelli ipotizzabili sulla base dell'attuale imputazione. La questione in esame sembrerebbe pertanto rivelarsi come indubbiamente “rilevante”<sup>22</sup> ai fini del processo *a quo*.

Per quanto riguarda, infine, la “necessità”, per la decisione nella causa interna, di una pronuncia della CGUE sulla questione pregiudiziale (di cui al par. 2 dell'art. 267 TFUE), deve premettersi che – nella prospettiva comunitaria – tale requisito tende essenzialmente a fondersi e ad identificarsi con la “rilevanza” stessa della questione: il sistema dell'Unione, infatti, si preoccupa di impedire possibili “abusi” nel ricorso alla competenza pregiudiziale della CGUE concretizzanti nelle c.d. “controversie fittizie”<sup>23</sup>. In prospettiva inter-

<sup>19</sup> Le pronunce della CGUE rese in sede pregiudiziale hanno efficacia retroattiva (come chiarito già nella sentenza Corte Giust. Eu., 27 marzo 1980, Denkavit, causa C-61/79). Solo in casi eccezionali la Corte ha ritenuto di poter limitare gli effetti delle proprie decisioni per fare salvi alcuni rapporti giuridici preesistenti (cfr. Corte Giust. Eu., 8 aprile 1976, Defrenne, causa C-43/75), ma ovviamente non è possibile in questa sede prevedere quali potrebbero essere le determinazioni finali dei giudici di Lussemburgo qualora fossero investiti della questione qui ipotizzata.

<sup>20</sup> Il fenomeno in esame potrebbe anche leggersi, più prosaicamente, come una “contrazione” della portata applicativa (*rectius*, sanzionatoria) della fattispecie di cui all'art. 292 d.P.R. n. 43/1973. L'esatta esegesi degli effetti sostanziali di una eventuale declaratoria di invalidità dell'atto comunitario in parola rappresenta comunque un problema di carattere squisitamente teorico-dogmatico che non dovrebbe influire sui possibili effetti concreti nel processo penale interno.

<sup>21</sup> In questo caso, gli effetti della eventuale disapplicazione della normativa comunitaria non risulterebbero esiziali, ma solo riduttivi, rispetto all'ipotesi accusatoria nel caso di specie, dal momento che la fattispecie di cui allo stesso art. 292 d.P.R. n. 43/1973 conserverebbe comunque la sua rilevanza rispetto alla supposta evasione del c.d. “dazio ordinario” del 2,7% del valore delle lampadine importate.

<sup>22</sup> “Pertinente”, nella giurisprudenza della CGUE, ove peraltro si considera operante una sorta di “presunzione di pertinenza” delle questioni pregiudiziali rispetto alla causa interna, che la Corte esclude solo in casi eccezionali: sul punto cfr. anche Corte Giust. Eu., 16 giugno 2005, Pupino, causa C-105/03.

<sup>23</sup> La Corte ha infatti decisamente escluso di poter statuire su «*questioni di interpretazione che le siano proposte nell'ambito di schemi processuali precostituiti dalle parti al fine di indurla a pronunciarsi su*

na, invece, nel caso specifico potrebbe ragionevolmente convenirsi che una pronuncia in via pregiudiziale della Corte europea sulla validità del Regolamento (CE) n. 1470/2001 risulterebbe necessaria, per le ragioni poc'anzi evidenziate, ai fini della decisione nel merito del processo<sup>24</sup>.

Sembrerebbe, pertanto, che nel caso qui in evidenza possano rinvenirsi tutti i presupposti per un'eventuale promozione di ricorso in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del TFUE per l'accertamento della validità del Regolamento (CE) n. 1470/2001.

Vedremo se il processo in oggetto (oppure, eventualmente, altro futuro) conoscerà un simile sviluppo.

---

*tali problemi di diritto comunitario non rispondenti ad una necessità obiettiva inerente alla definizione di una controversia»* (v. la citata sentenza Foglia/Novello del 1981), in quanto la disciplina del Trattato «affida alla Corte il compito non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, ma di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri» (v. ancora la sentenza Foglia/Novello).

<sup>24</sup> In quest'ottica, potrebbe anche ritenersi che una questione pregiudiziale di tal genere avrebbe potuto essere sollevata già nella fase dell'udienza preliminare, che del medesimo processo nel suo complesso è parte integrante: funzione dell'udienza preliminare è infatti sostanzialmente quella di effettuare una prima verifica sulla consistenza dell'ipotesi accusatoria, ove il giudice è anche chiamato, con l'emissione dell'eventuale decreto che dispone il giudizio *ex art. 429 c.p.p.*, a fissare il *thema decidendum* del successivo giudizio (che funge tanto da *vocatio in iudicium*, quanto da *editio actionis*). Ebbene, sul punto risulterebbe arduo immaginare di poter negare la necessità di una decisione della Corte di Lussemburgo che, se dichiarativa dell'invalidità del Regolamento (CE) n. 1470/2001, avrebbe determinato, già in sede di udienza preliminare, la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425 c.p.p.*, o comunque la modifica o “riduzione” delle imputazioni interessate dalla “falcidia” di una tale pronuncia comunitaria. Senza considerare che la soluzione di una tale questione nella fase dell'udienza preliminare si sarebbe presentata come del tutto conforme al principio di economia processuale (e quindi anche di ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111, co. 2, Cost.), in quanto una eventuale pronuncia di invalidità del Regolamento (CE) n. 1470/2001 avrebbe impedito in radice di “impegnare” il giudizio dibattimentale (tra domande delle diverse parti, assunzione di prove, discussione, e quant'altro) su di una consistente porzione dell'accusa (a fronte degli intuitivi effetti di irregolare sviluppo del *continuum* dibattimentale che sarebbero invece causati da un rinvio *in itinere* alla CGUE). Residua comunque l'incertezza su quella che potrebbe essere la soluzione processuale tecnicamente più appropriata per l'adeguamento ad una simile, ipotetica, decisione (se quindi – in buona sostanza – dovrebbe essere il p.m. a contestare la modifica delle imputazioni o se invece potrebbe provvedervi direttamente il giudice nei termini di una sorta di “degradazione” delle medesime contestazioni).